



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa xxxx xxxx- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente

SENTENZA

tra

XXXX XXXX, con l'assistenza e difesa dell'avv. Esterdonatella Longo, Fabio Ganci, Walter Miceli;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con l'assistenza e difesa delle dott.sse **XXXXX** e **XXXXX**;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. **XXXX XXX**, docente di scuola secondaria di secondo grado, ha adito, con ricorso del 14.7.2021, il tribunale per denunciare l'illegittimità del decreto con cui l'amministrazione scolastica ha ricostruito la sua carriera riconoscendole solo parzialmente, in base all'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e al fine di determinare la sua anzianità giuridica ed economica, il servizio di preruolo prestato sin dall'anno scolastico, e così l'aveva penalizzato rispetto ai docenti di ruolo. Ha rivendicato il riconoscimento "per intero" di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente quantificazione del differenziale retributivo maturato.

Ha resistito l'Amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Occorre preliminarmente rilevare che con sentenza n. 466/2023 pubbl. il 19/04/2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato il diritto del ricorrente alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato; ha condannato il Ministero al pagamento in favore di **XXXXXX** delle relative differenze maturate tra le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Il ricorrente, a fronte della sentenza passata in giudicato, ha rinunciato alla domanda proposta anche nel presente giudizio.



3. La normativa di riferimento, *ratione temporis* applicabile, è costituita dagli artt. 485 e 489 del TU 297/1994, in forza dei quali:

Art. 485 - Personale docente: 1. *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. ...*

Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento: 1. *Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.* 2. *I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.*

Ai sensi dell' art 11 comma 14 della legge 124/1999 si considera anno scolastico intero ex art. 489 cit. il servizio di almeno 180 gg o servizi continuativi dal 1^o febbraio agli scrutini.

4. I documenti allegati al ricorso introduttivo e in esso richiamati per farne parte integrante costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale. Sicché l'esame del giudice deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto di quegli allegati, dovendo da essi inferire gli elementi per la decisione di merito della controversia (si veda sentenza n. 901/2023 pubbl. il 06/07/2023 della Corte d'appello di Catanzaro).

Nel caso di specie, il decreto di ricostruzione della carriera e i suoi certificati di servizio, parimenti prodotti, consentono di individuare la durata dell'esperienza didattica in uno stesso insegnamento necessaria per procedere alla comparazione dell'esperienza professionale quantitativamente e qualitativamente maturata nel periodo preruolo con l'esperienza propria dei docenti di ruolo. Tanto al fine di accertare se sussista la disparità di trattamento che la parte ricorrente denuncia di aver subito al momento dell'immissione in ruolo, per effetto del riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di un'anzianità inferiore a quella realmente maturata.

Dalla disamina di quegli stessi dati non risulta che le mansioni svolte dalla parte ricorrente e le sue funzioni didattiche abbiano avuto "caratteristiche intrinseche" tali da precludere la comparazione con i docenti di ruolo o da giustificare, di per sé stesse, un diverso trattamento nel computo dell'anzianità di servizio (cfr. in mot. Cass. 165/2017). Dovendosi peraltro segnalare che secondo la Cassazione (n. 31149/2019), nel calcolo dei servizi resi, si deve tener conto anche delle supplenze prestate in un ruolo diverso da quello rispetto al quale il docente domanda la ricostruzione della carriera.



5. Nel pronunciarsi sulla ricaduta della sentenza della Corte di giustizia europea in causa C-466/17 Motter (secondo cui la clausola 4 della Direttiva 99/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) nell'interpretazione della disciplina dettata dagli art. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994, la Cassazione - che pur ha ritenuto necessario, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di riconoscere per intero l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo (tra le tante, cfr. Cass. 6323/2018) - ha rimarcato come, nel calcolare quell'anzianità, si debba tener conto del “*servizio effettivo prestato*” (Cass. 31149/2019). Ciò per evitare che l'eventuale cumulo del beneficio all'equiparazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni (prevista dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/94), con il computo integrale del servizio preruolo (derivante invece dalla parziale disapplicazione dell'art. 485), determini una discriminazione alla rovescia ai danni dei docenti ab origine a tempo indeterminato.

I principi sono stati recepiti, per le nuove immissioni in ruolo, dall'art. 14 del d.l. 69/2023 che ha novellato l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (in vigore dal 11 agosto 2023), il quale prevede che: “1. *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo...*” nonché l'art. 489 (in vigore dal 11 agosto 2023), il quale prevede che: “1. *Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione...*).

Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivamente prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per il docente a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere



considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi (cfr. in mot. Cass. 31149/2019 e Cass. 3472/2020).

6. Al giudice di merito spetta, quindi, il compito di comparare in concreto l'anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo effettivamente prestato. Ossia considerando tutto il servizio svolto a tempo determinato, con quello riconosciuto dall'amministrazione scolastica, con l'eventuale parificazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni, procedendo quindi alla disapplicazione del criterio del computo parziale del servizio preruolo solo nell'ipotesi in cui l'inquadramento risultante dall'equiparazione ad anno pieno di cui all'art. 489 sia in concreto inferiore a quello derivante dal computo di tutti i giorni effettivamente lavorati.

La sommatoria dei periodi di servizio effettivamente prestati dalla parte ricorrente (3 mesi e 20 giorni per l'anno scolastico 2006/2007, 3 mesi e 13 giorni per l'anno scolastico 2007/2008, 1 mese e 2 giorni per l'anno scolastico 2009/2010, 7 mesi e 20 giorni per l'anno scolastico 2010/2011, 8 mesi e 10 giorni per l'anno scolastico 2011/2012, 8 mesi e 16 giorni per l'anno scolastico 2012/2013, 9 mesi e 8 giorni per l'anno scolastico 2013/2014, 8 mesi e 17 giorni per l'anno scolastico 2014/2015, 9 mesi e 7 giorni per l'anno scolastico 2015/2016, 4 mesi e 10 giorni per l'anno scolastico 2017/2018) ammonta a 64 mesi, ossia 5 anni e 4 mesi.

Il decreto di ricostruzione della carriera, però, riconosce un'anzianità complessiva preruolo "ai fini giuridici ed economici" di 4 anni e 8 mesi e "ai soli fini economici" un'anzianità di appena 4 mesi, sicché la colloca nella "prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti". Appare dunque manifesta la disparità rispetto all'insegnante di ruolo comparabile che, potendo vantare quella stessa anzianità di servizio, ha invece acquisito una collocazione superiore.

Ne consegue, in applicazione dei principi giurisprudenziali dianzi richiamati, il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, dell'intero servizio che ha effettivamente prestato prima di essere immessa in ruolo. Ciò ad ogni fine giuridico ed economico (Cass. 5879/2023: "*come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato*").

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- riconosce alla parte ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera e all'inquadramento stipendiale che le spetta in base al servizio pre-ruolo effettivamente svolto, pari a 5 anni e quattro mesi;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Castrovillari, 06/03/2024

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa XXXXX XXXX)

